



COMUNE DI VARENNA

Provincia di Lecco

Piazza Venini n.2
23829 Varenna – LC
C.F. 83003560139 – P. Iva 00664940137
Tel.: +39 0341 830119
PEC: varenna@comune.varennal/legalmailpa.it

REGOLAMENTO COMUNALE

DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 17.9.2022

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 27.7.2024

Indice

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI.....	3
ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.....	3
ART. 3 - FINALITÀ DELL'IMPOSTA.	3
ART. 4 - ENTITÀ DELL'IMPOSTA.	3
ART. 5 - SOGGETTI.....	3
ART. 6 - ESENZIONI.....	4
ART. 7 - OBBLIGHI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA.....	4
ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.....	5
ART. 9 - ACCERTAMENTI.	5
ART. 10 - SANZIONI.	5
ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	6
ART. 12 - RIMBORSI.....	6
ART. 13 - CONTROVERSIE GIUDIZIALI.....	6
ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI.....	6
ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE.....	6

ART. 1 - PRINCIPI GENERALI.

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, D.lgs. 446/1997, e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

ART. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO.

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4, D.lgs. 23/2011. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Varenna nel corso dell'anno. L'imposta è a carico di coloro che alloggiano a pagamento nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Varenna, ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 23/2011.

L'imposta è determinata per persona e per pernottamento:

- a) nelle strutture ricettive intese come tali tutte le strutture alberghiere e non alberghiere che offrono alloggio, così come meglio individuate dalla L.R. 27/2015;
- b) negli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4, D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017.

ART. 3 - FINALITÀ DELL'IMPOSTA.

Il Comune:

- riconosce il ruolo fondamentale e strategico del turismo per lo sviluppo occupazionale ed economico del paese, per la crescita culturale e per la coesione sociale;
- disciplina, con il presente Regolamento, l'Imposta di Soggiorno al fine di contribuire a consolidare e a sviluppare l'economia turistica di Varenna.

Il gettito è esclusivamente destinato a interventi promossi dall'Amministrazione Comunale nel settore del turismo con riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti, alla promozione e allo sviluppo dell'attività turistica nonché alla manutenzione, funzionamento e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

Il dettaglio dell'utilizzo dell'imposta di soggiorno verrà evidenziato dall'Amministrazione Comunale mediante apposito allegato al rendiconto dell'esercizio a cui si riferisce.

ART. 4 - ENTITÀ DELL'IMPOSTA.

Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono stabilite dalla Giunta Comunale.

ART. 5 - SOGGETTI.

Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è il soggetto che pernotta nelle strutture ricettive di cui

all'art. 2, lett. *a*), o che prende in locazione breve un immobile ai sensi dell'art. 2, lett. *b*). Il soggetto responsabile del versamento al Comune è il gestore della struttura ricettiva *ex art.* 2, lett. *a*), o il locatore *ex art.* 2, lett. *b*), presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi di cui all'art. 4, c. 5-*ter*, D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, c. 5-*bis*, D.L. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 96/2017.

ART. 6 - ESENZIONI.

Sono esenti dal pagamento:

- a)* minori di anni sette;
- b)* portatori di disabilità non autosufficienti con idonea certificazione sanitaria e loro accompagnatore, nella misura massima di un accompagnatore per ogni disabile;
- c)* nuclei familiari: oltre alle eventuali esenzioni per figli di età inferiore a sette anni, si applica l'imposta fino a un massimo di quattro componenti indipendentemente dal numero complessivo dei componenti familiari;
- d)* residenti nel Comune di Varenna.

L'imposta è dovuta per i primi sette pernottamenti consecutivi nella stessa struttura.

ART. 7 - OBBLIGHI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA.

Integrato il presupposto per l'imposizione, i gestori delle strutture ricettive sono considerati responsabili del pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 64, c. 3, D.P.R. 600/1973.

I responsabili dell'imposta di cui al precedente art. 5, c. 2, sono tenuti a informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I responsabili hanno l'obbligo di presentare la relativa dichiarazione nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29.4.2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12.5.2022.

I riferimenti normativi di tale attività sono l'art. 180, D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020, e l'art. 25, c. 3-*bis*, D.L. 41/2021 (cd. decreto sostegni), convertito con modificazioni dalla L. 69/2021.

I predetti responsabili di imposta hanno altresì l'obbligo di presentare al Comune di Varenna una dichiarazione entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce, tramite l'apposito portale all'indirizzo <http://varenna.imposta-soggiorno.it/>

Tale comunicazione dovrà indicare il numero di coloro che hanno pernottato presso la struttura nel corso del mese di riferimento, il numero di notti imponibili e totali, oltre al numero di soggetti esenti in base al precedente art. 6 e gli estremi del versamento di cui al successivo art. 8.

L'agente contabile è sottoposto al controllo giurisdizionale della Corte dei Conti ed è tenuto a rendere il conto della propria gestione ai sensi del D.lgs. 267/2000 - art 93. A tal fine i gestori delle strutture

ricettive devono trasmettere al Comune di Varenna entro il 30 gennaio di ogni anno il conto della gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 194/1996 (Modello 21 – Conto di gestione).

Il gestore è inoltre tenuto alla presentazione di una dichiarazione annuale telematica sul portale dell'Agenzia delle Entrate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Il pagamento dell'imposta dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo a quello per il quale si è effettuata la dichiarazione e dovrà essere effettuato con le modalità indicate sul portale informatico per la presentazione delle dichiarazioni.

ART. 9 - ACCERTAMENTI.

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, L. 296/2006.

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno e degli adempimenti direttamente connessi.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Il Comune può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive a esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
- effettuare sopralluoghi tramite gli agenti della Polizia Locale.

ART. 10 - SANZIONI.

Le violazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.lgs. 471/1997, 472/1997 e 473/1997 e dalla Decisione Quadro del Consiglio dell'UE (2005/214/GAI) e ss. mm. e ii., concernente il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione Europea, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13, D.lgs. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli artt. 9 e 17, D.lgs. 472/1997.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 7, alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis, D.lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 689/1981.

Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, da parte del Gestore della struttura

ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 100,00, ai sensi dell'art. 7-bis, D.lgs. 267/2000. Al procedimento di erogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della L. 689/1981.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, c. 165, L. 296/2006.

ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA.

I crediti accertati dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni e interessi, se non saldati entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione dell'atto, sono riscossi coattivamente salvo che sia stato emesso un provvedimento di sospensione.

ART. 12 - RIMBORSI.

Il rimborso può essere richiesto entro il termine di anni 5 (cinque) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1, c. 165, L. 296/2006.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 10,00.

ART. 13 - CONTROVERSIE GIUDIZIALI.

Le controversie giudiziali concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.lgs. 546/1992 e ss. mm. e ii.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI.

Il presente Regolamento sostituisce e abroga espressamente il precedente già approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 20.6.2011 e ss. mm. e ii.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti in ordine all'imposta in questione e ai tributi in generale.

ART. 15 - ENTRATA IN VIGORE.

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze secondo quanto previsto dall'art. 13, c. 15, D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011.



COMUNE DI VARENNA

Provincia di Lecco

Piazza Venini n.2
23829 Varenna – LC
C.F. 83003560139 – P. Iva 00664940137
Tel.: +39 0341 830119
PEC: varenna@comune.varenna.legalmailpa.it

IMPOSTA DI SOGGIORNO DICHIARAZIONE MENSILE

Il/La sottoscritto/a _____

C.F. _____ nato/a _____ prov. _____

il ____/____/____ residente a _____ prov. _____

via/piazza _____ n. ____ CAP _____

telefono _____ fax _____ e-mail _____

in qualità di legale rappresentante di:

C.F. _____ con sede a _____ prov. _____

via/piazza _____ n. ____ CAP _____

telefono _____ fax _____ e-mail _____

relativamente alla struttura ricettiva:

denominata _____

ubicata in via/piazza _____ n ____ CAP. _____

tipologia ricettiva _____

dati censuari (foglio, mappale e subalterno) _____

DICHIARA

Con riferimento al mese di _____ anno _____

NUMERO PERNOTTAMENTI

	Totale ospiti	Pernottamenti tassati	Pernottamenti totali
Soggetti a imposta			
Minori di anni 7			
Portatori di disabilità non autosufficienti e accompagnatore *			
Nucleo familiare numeroso (dal quinto componente in poi)			
Totale			

* le documentazioni attestanti la disabilità andranno tenute agli atti

LIQUIDAZIONE DELL' IMPOSTA

Imposta a notte	€	
Totale imposta dovuta mese di _____ (**)	€	

** totale pernottamenti tassati X imposta a notte

Il pagamento di € _____ è stato effettuato in data _____

mediante bonifico bancario: CRO n. _____

Data _____

FIRMA _____

NOTE

ISTRUZIONE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Il modulo è direttamente compilabile su *file* informatico; dovrà essere firmato in originale.

Tutti i campi devono essere rigorosamente compilati.

La dichiarazione va presentata anche se durante il periodo considerato non ci sono stati pernottamenti, indicando zero nel relativo campo.

In caso di compensazioni e/o versamenti integrativi dovrà essere specificato il/i mese/i di riferimento e la motivazione della compensazione e dell'integrazione.

La dichiarazione va presentata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento.

Tutte le altre informazioni ritenute utili al fine di una maggior comprensione della liquidazione dell'imposta vanno segnalate nel campo note.